

Bruxelles, 19 dicembre 2016
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2013/0140 (COD)

14895/2/16
REV 2 ADD 1 REV 1

CODEC 1748
AGRI 637
VETER 131
AGRILEG 183
ANIMAUX 29
SAN 409
DENLEG 86
PHYTOSAN 40
SEMENCES 18

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazione

**Dichiarazione di Germania, Grecia, Danimarca, Lussemburgo, Malta, Repubblica ceca,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Irlanda e Regno Unito**

Rileviamo che negli atti giuridici dell'UE i termini "harmful organism" e "pest" (entrambi resi con "organismo nocivo" in italiano) si riferiscono allo stesso concetto e sono impiegati in modo equivalente.

Motivazione:

Dato che i vigenti atti giuridici della Commissione e i regolamenti e le direttive del Consiglio (ad es. la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione) utilizzano anche il termine "harmful organism" con lo stesso significato e in modo equivalente, occorrerebbe evidenziare chiaramente che i termini "harmful organism" e "pest" sono sinonimi, in modo da evitare qualsiasi incertezza nell'applicazione dei vigenti atti giuridici dell'UE, del nuovo regolamento dell'UE sulla sanità delle piante e del nuovo regolamento sui controlli ufficiali.
